

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2414

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORAZZONI, MEUCCI, MARZOTTO CAOTORTA, VILLA,
MAROCCO, ANDREONI, SANGALLI

Presentata il 18 settembre 1978

Norme in materia di organico, tutela giuridica e trattamento economico del personale dell'Aeronautica militare addetto all'assistenza al volo, nonché in materia di procedure tecnico-amministrative per la realizzazione dei programmi di potenziamento e di ammodernamento del servizio stesso

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'enorme espansione del trasporto civile, che nell'ultimo decennio ha seguito un indice di sviluppo talvolta superiore ad ogni più ottimistica previsione, ha creato notevoli problemi organizzativi e strutturali nel settore dell'assistenza al volo e in particolare in quello del controllo dello spazio aereo.

Al rapido ed incalzante sviluppo delle esigenze si è fatto fronte, nel recente passato, con alcune leggi speciali che hanno via via consentito l'erogazione di fondi straordinari per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture aeroportuali e delle apparecchiature radio-radar.

Ove si consideri ad esempio che i rischi di collisione per insufficiente separazione di aeromobili, indice inequivocabile di efficienza e di sicurezza, risultano in Italia di gran lunga inferiori a quelli verificatisi in altri paesi europei quali Francia, Germania, Spagna e Inghilterra, ne consegue che l'ammodernamento dei mezzi sta seguendo una linea di sviluppo soddisfacente, ancorché la saturazione degli aeroporti e delle aree terminali richieda un continuo potenziamento strutturale.

Per altro va rilevato che nel settore del personale dell'Aeronautica militare cui è devoluto il compito di svolgere le funzioni operative, tecniche e di supporto lo-

gistico associate al Servizio di assistenza al volo, non solo non si è verificato parallelamente al potenziamento delle strutture un miglioramento nel settore del personale, ma anzi si è venuta a determinare una situazione di precarietà acuita da un'insufficiente tutela giuridica nonché da un inadeguato riconoscimento delle qualifiche professionali degli operatori.

L'Aviazione militare, infatti, in mancanza di adeguati incrementi organici, è stata costretta a fronteggiare le sempre maggiori esigenze del settore, con personale vincolato a ferme volontarie o trattenuto in servizio a vario titolo in cui si è diffuso un senso di preoccupante malessere, perdurando lo stato di precarietà nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione della difesa.

Ciò premesso e al fine di completare il quadro delle motivazioni di fondo cui si ispira il presente provvedimento, va precisato che l'esigenza emergente in sede politica e parlamentare di accentrare in campo civile compiti, attribuzioni e responsabilità del Servizio di assistenza al volo è già da tempo all'esame in ambito governativo.

Nondimeno appare evidente che tale trasformazione organizzativa richiede una approfondita valutazione dei tempi, delle modalità e delle procedure di graduale attuazione per evitare che soluzioni affrettate e scarsamente meditate possano compromettere l'efficienza del servizio.

In tale quadro appare anzitutto necessario identificare con sufficiente chiarezza il potenziale di uomini da destinarsi all'attività del servizio civile per evitare che nella fase di transizione si verificino inutili dispendi di energie dovuti ad eccessive duplicazioni, sovrapposizioni e ridondanze di mezzi e soprattutto di uomini.

Si ritiene pertanto che il conferimento di una maggiore chiarezza organica nonché la soluzione di alcuni problemi associati allo stato, all'avanzamento e al trattamento economico del personale dell'Aeronautica militare addetto al Servizio, possa contribuire sensibilmente sia a migliorare la funzionalità del settore nell'attuale contesto organizzativo, sia a porre le ne-

cessarie premesse, per valutare su un piano di maggiore concretezza le implicazioni connesse a un'eventuale «civilizzazione» del Servizio di assistenza al volo.

Atteso che attualmente risultano in servizio circa 8.000 ufficiali e 35.000 sottufficiali dell'Aviazione militare, le dimensioni e la gravità del problema emergono in modo eloquente ove si consideri che gli organici degli ufficiali e degli specialisti di quella forza armata assommano a circa 30.000 unità e che pertanto circa 13.000 uomini, la maggior parte dei quali impiegata direttamente, o in attività di supporto, nel Servizio di assistenza al volo, hanno un rapporto di lavoro precario o nella categoria di complemento trattenuto a vario titolo o in quella delle ferme a breve termine.

Tale situazione di precarietà comporta negative ripercussioni non solo per il servizio di cui trattasi ma anche per lo strumento militare nel suo complesso, essendo l'Aeronautica militare costretta a ripartire le proprie forze in modo che esse non scendano al di sotto dei livelli minimi di funzionalità in ciascun settore d'impiego.

Nel duplice intento di rimuovere lo stato di disagio e malcontento del personale e di stabilire una maggiore chiarezza ordinativa, anche ai fini di una migliore quantizzazione delle esigenze e dei fabbisogni, appare pertanto indispensabile promuovere l'inserimento organico per 10.000 sottufficiali e per 3.000 ufficiali di complemento, già in servizio, il cui elevato livello di preparazione e le cui responsabilità, associate all'attività svolta, non sono compatibili con forme di precariato che incidono sensibilmente sul rendimento e sulla qualità del servizio prestato. Nel contempo appare opportuno definire per legge le disponibilità organiche da destinare direttamente o indirettamente all'attività del servizio di assistenza al volo quantizzabili attualmente, secondo le indicazioni recentemente fornite dall'Aeronautica militare alle Commissioni trasporti e difesa, in 2.200 ufficiali e 10.000 sottufficiali.

È evidente che un provvedimento in tal senso costituisce solo un primo passo per la soluzione definitiva del problema del

personale al cui senso di responsabilità e alla cui coscienza professionale si è fatto appello sinora per sopperire alle carenze quantitative, con turni di servizio che ai fini di una maggiore sicurezza si impone vengano assegnati in modo meno gravoso.

Si ritiene pertanto necessario riconoscere e fronteggiare le ulteriori esigenze prevedendo per il prossimo quinquennio adeguati incrementi organici in relazione ai programmi di potenziamento e miglioramento del servizio.

Anche per quanto attiene alla disciplina della responsabilità civile del personale militare e della responsabilità amministrativa patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti al controllo dello spazio aereo ricorre l'urgenza di un'apposita normativa. La casistica giudiziaria, anche recente, ha visto coinvolti i dipendenti dello Stato adetti al controllo dello spazio aereo in procedimenti penali e risarcimenti di danni per fatti connessi al servizio. Peraltro in materia di responsabilità civile di pubblici dipendenti esistono differenze tra il dipendente militare e l'impiegato civile dello Stato; infatti per questi ultimi la responsabilità civile per danni a terzi è limitata esclusivamente a casi di dolo e colpa grave. In particolare per quanto attiene al personale addetto al controllo dello spazio aereo, data la delicatezza e l'importanza del servizio, si impone di prevedere norme particolari sia per ragioni di equità sia per consentire di operare nella massima serenità possibile. Appare pertanto opportuno limitare per tutto il personale addetto al servizio la responsabilità amministrativa patrimoniale ai soli casi di dolo e colpa grave ed appare altresì necessario consentire agli interessati di ricorrere per la difesa all'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, al patrocinio di un libero professionista, con onere a carico dell'Amministrazione. La discrezionalità nella scelta del patrocinio, lungi dall'essere motivo di benché minima sfiducia nei confronti dell'opera dell'Avvocatura dello Stato, intende conferire ogni possibilità di tutela giuridica al fine ultimo di consentire agli operatori l'espletamento dei propri compiti nelle migliori condizioni di stato d'animo.

Infine è ispirata ad un senso di equità nei confronti di altro personale che svolge analoghe funzioni, l'estensione dell'indennità mensile per il controllo dello spazio aereo ai sottufficiali assistenti traffico aereo nella misura corrispondente al I grado di abilitazione nonché la rivalutazione della stessa indennità con un incremento del 20 per cento, che rappresenta un più adeguato riconoscimento della qualificazione professionale degli interessati.

Per quanto riguarda l'area tecnico-amministrativa appare necessario uno snellimento delle procedure vigenti per far sì che le opere indispensabili e urgenti siano realizzate in tempo utile. A tal fine ritiene che l'esperienza acquisita in applicazione della legge 22 dicembre 1973, n. 825, possa essere considerata soddisfacente e che pertanto le norme di carattere tecnico-amministrativo della citata legge debbano essere estese, per un quinquennio, a tutti gli interventi urgenti a favore del servizio di assistenza al volo.

Per quanto attiene all'onere del provvedimento giova sottolineare che gli incrementi organici stabiliti all'atto dell'entrata in vigore della legge non comportano alcun aggravio al bilancio dello Stato in quanto si riferiscono a personale già in servizio. Pertanto l'onere consolidato della presente proposta di legge associato esclusivamente all'indennità speciale risulta di lire 1.650 milioni di cui 450 milioni per l'estensione di detta indennità agli assistenti traffico aereo e 1.200 milioni per l'incremento del 20 per cento della stessa indennità.

In conclusione, il presente provvedimento, che sottopongo all'attenzione degli onorevoli Colleghi:

all'articolo 1: stabilisce l'entità numerica del personale dell'Aeronautica militare da destinare ai servizi di assistenza al volo, al fine di configurare organicamente i fabbisogni associati alle esigenze di detto servizio;

all'articolo 2: stabilisce la norma programmatica per l'ampliamento degli organici degli ufficiali e sottufficiali del-

l'Aeronautica militare, al fine di eliminare i rapporti di lavoro precari attualmente esistenti;

all'articolo 3: stabilisce norme di attuazione inerenti incrementi organici necessari per fronteggiare le esigenze associate al piano di potenziamento del servizio, delegando il Governo a provvedervi;

agli articoli 4, 5 e 6: stabilisce le norme di equiparazione e di limitazione delle responsabilità amministrative del personale civile e militare impiegato nel controllo del traffico aereo;

all'articolo 7: stabilisce le norme intese a concedere la massima discreziona-

lità per la difesa in giudizio del personale adibito al controllo dello spazio aereo;

agli articoli 8 e 9: stabilisce migliori provvidenze in favore del personale in argomento mediante l'aumento e l'estensione dell'indennità mensile per il controllo dello spazio aereo;

all'articolo 10: stabilisce le norme per lo snellimento delle procedure tecnico-amministrative associate all'attuazione dei programmi di completamento e ammodernamento, estendendo le norme già previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825;

all'articolo 11: stabilisce gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale dell'Aeronautica militare da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo è stabilito in n. 1.600 ufficiali e n. 7.600 sottufficiali.

Il personale dell'Aeronautica militare da impiegare nei servizi di supporto per l'espletamento dell'attività di assistenza al volo è stabilito in n. 600 ufficiali e n. 2.400 sottufficiali.

ART. 2.

Con successivi provvedimenti legislativi si darà luogo ad ampliamenti degli organici degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Aeronautica militare vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, in misura pari a 3.000 ufficiali e 10.000 sottufficiali, fermo restando che gli organici risultanti potranno essere ricoperti da un'aliquota di personale addetto al servizio ed alle attività di supporto per l'assistenza al volo non superiore a quella indicata dall'articolo 1 della presente legge.

ART. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge intese a stabilire l'incremento di personale dell'Aeronautica militare da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo nel quinquennio 1978-1982, entro i limiti di 500 ufficiali e 2.000 sottufficiali, in relazione ai programmi di potenziamento del servizio di assistenza al volo.

ART. 4.

Le disposizioni degli articoli 22 e 23 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche ai dipendenti militari.

ART. 5.

Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, si applicano anche ai dipendenti dello Stato addetti al controllo dello spazio aereo che, nello esercizio delle loro attribuzioni, cagionano un danno all'Amministrazione o a terzi.

Per le procedure di addebito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833.

ART. 6.

Nell'accertamento della responsabilità di cui all'articolo precedente dovrà tenersi conto delle difficoltà tecniche e della speciale qualificazione psico-fisica richiesta al personale adibito al controllo dello spazio aereo, nonché di tutte le condizioni di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento generatore del danno.

ART. 7.

Nei precedenti a carico di dipendenti dello Stato di cui al precedente articolo 2 per fatti compiuti in servizio ed attinenti al controllo dello spazio aereo, la difesa, a richiesta dell'interessato, può essere assunta dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.

In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero della difesa, salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

ART. 8.

Le percentuali delle misure iniziali stabilite dalla tabella IV annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, in corrispondenza dei diversi gradi di abilitazione professionale, sono aumentate in misura pari al 20 per cento a partire dal 1° gennaio 1979.

ART. 9.

Ai sottufficiali dell'Aeronautica militare appartenenti alla categoria Governo, specialità Assistenti traffico aereo, viene corrisposta l'indennità mensile per il controllo dello spazio aereo nella misura corrispondente al 1° grado di abilitazione indicato nella tabella di cui all'articolo precedente.

ART. 10.

Per gli interventi urgenti finanziati con fondi straordinari o con stanziamenti ordinari sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa a favore del servizio di assistenza al volo, da effettuare in attuazione di programmi coordinati, elaborati dai Ministeri dei trasporti e dell'Aviazione civile e della difesa ed approvati dal CIPE entro 30 giorni dalla richiesta, è estesa, per la durata di un quinquennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle norme, di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

ART. 11.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 1.650 milioni sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.